

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITÀ 13 gennaio 2026, n. 2

“STUDIO DENTISTICO STEFANELLI S.R.L.”. Conferma a seguito dell’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione alla realizzazione per modifica di layout, e proroga ex art. 7, comma 6 della L.R. 9/2017 s.m.i., del parere di compatibilità favorevole rilasciato con D.D. n. 339 del 15.12.2021 per la struttura specialistica ambulatoriale ODONTOIATRICA ex art. 5, comma 1, punto 1.6.2 della L.R. n.9/2017 s.m.i., con sede in Lecce alla via A. Gramsci angolo V.le Japigia n. 3.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione *“Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale”*;

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 aprile 2024, n. 526 recante *“Approvazione del ‘Programma triennale di rotazione ordinaria del personale della Regione Puglia 2023-2025”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1154 del 04 agosto 2025 *“Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0’. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis”*;

Visto il D.P.G.R. n. 442 del 06 agosto 2025 con cui sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche all’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *“MAIA 2.0”*;

Vista la D.G.R. n. 1368 del 22 settembre 2025 avente ad oggetto: *“D.G.R. n. 1289/2021, recante ‘applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento. Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025”*;

Visto il D.P.G.R. n. 516 del 24 settembre 2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;

Vista la D.G.R. n. 1657 del 29 ottobre 2025 recante *“Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 ‘Modello Organizzativo Maia 2.0’ e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione.”*

In Bari presso la Sezione Accreditamento e Qualità, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario e confermata dalla Responsabile E.Q. *"Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale"*, riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: *"Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."*

La L. R. 2 maggio 2017, n. 9 (*"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*) e ss.mm.ii. stabilisce:

- all'art. 3 (*"Compiti della Regione"*) co. 3 che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):*

a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;

(omissis)";

- all'art. 5 (*"Autorizzazioni"*), comma 1 che: *"Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: (omissis) 1.6.2 strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale (omissis)"*
- all'art. 7 (*"Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie"*) che: "

1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
2. *Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.*
3. *Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*
4. *Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*
5. *Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di*

compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. (omissis)".

6. *Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.*

6-bis. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.

6-quater. Per continuare a far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche per effetto di eventuali proroghe concesse ai sensi dei commi 6 e 6 ter, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5, al dirigente della sezione regionale competente, prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso. Alla comunicazione dell'interesse ad avvalersi della proroga sono allegati copia del titolo abilitativo edilizio conseguito, o della pratica presentata al competente ufficio comunale, completa dei prescritti elaborati progettuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione."

6-ter. Per far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4 in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione anche per effetto di eventuali proroghe già concesse ai sensi del comma 6, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5 al dirigente della sezione regionale competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso.

Con D.D. n. 264 del 14/10/2020 il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio delle verifiche di compatibilità richieste dal Comune di Lecce in relazione alle istanze di autorizzazione alla realizzazione di una struttura di specialistica ambulatoriale odontoiatrica presentate dalla società (...) e dalla società "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l." con sede legale in Botrugno (LE) alla via Roma n. 28.

Con ricorso R.G. n. 1605/2020 dinanzi al Tar Puglia, Sez. di Lecce, la società (omissis) ha chiesto l'annullamento, tra l'altro, della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. 264 del 14.10.2020.

Con sentenza n. 301/2021 il Tar Puglia, Sezione Seconda, pronunciandosi sul ricorso R.G. n. 1605/2020 con cui la società (...) ha chiesto, inter alia, l'annullamento della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. 264 del 14/10/2020, ha stabilito che "4.4) La domanda caducatoria di cui al ricorso principale e ai motivi aggiunti va quindi accolta e, per l'effetto, vanno annullati gli atti impugnati."

Nelle more del giudizio di secondo grado promosso dalla "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l." unipersonale, con cui è stato chiesto l'annullamento e/o riforma della sentenza n. 301/2021 del Tar Lecce, il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico del Comune di Cavallino ha revocato "in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990 e per le motivazioni in parte espositiva e che qui si intendono integralmente riportate, la propria precedente attestazione di compatibilità urbanistica rilasciata in data 18/03/2021 prot. 5226 dello studio odontoiatrico sito in (...) per la realizzazione per trasformazione di una struttura specialistica odontoiatrica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2 della L.R. Puglia n. 9/2017 dell'immobile medesimo di proprietà della soc. (...)"

Conseguentemente, con D.D. n. 339 del 15/12/2021 il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha determinato:

“

- *di prendere atto della sopravvenuta improcedibilità della richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Cavallino (LE) in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura specialistica ambulatoriale odontoiatrica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., della società (...), per effetto dell'intervenuta revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990, della precedente attestazione di compatibilità urbanistica rilasciata in data 18/03/2021;*
- *conseguentemente, di confermare il parere favorevole espresso con Determina Dirigenziale n. 264 del 14/10/2020, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, in relazione alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dal Comune di Lecce con note prott. nn. 63616 del 03/06/2020 e 65822 del 09/06/2020 a seguito delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di una struttura specialistica ambulatoriale odontoiatrica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., presentate, rispettivamente, dalla società (...) e dalla società "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l." con sede legale in Botrugno (LE) alla via Roma n. 28;*
- *(...)"*.

Con istanza trasmessa con Pec del 29/01/2024 il dott. Oronzo Stefanelli, in qualità di Amministratore Unico della società unipersonale "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l." (C.F. e P. IVA 04220880753), ha comunicato l'interesse di avvalersi della proroga prevista dall'art. 7, comma 6-ter della L.R. n. 9/2017 (che opera di diritto) del parere favorevole di compatibilità per la struttura specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e al R.R. n. 5/2020 e s.m.i., la cui autorizzazione alla realizzazione n. 3/2023 è stata rilasciata dal Comune di Lecce in data 01/02/2023 e la cui scadenza era quindi aggiornata al 13/04/2025.

Con successiva istanza trasmessa con nota del 20/02/2025, il medesimo dott. Oronzo Stefanelli ha manifestato l'interesse di avvalersi della proroga prevista dall'art. 7, comma 6-quater della L.R. n. 9/2017 (che opera di diritto) del suddetto parere per il quale aveva già operato la proroga prevista dall'art. 7, comma 6-ter, della L.R. n. 9/2017, e la cui attuale scadenza è il 12/04/2026

Con nota ad oggetto "**Istanza di PROROGA autorizzazione alla realizzazione di struttura specialistica ambulatoriale ODONTOIATRICA** di cui all'art.5, comma 1, punto 1.6.2 della L.R.n.9/2017 e s.m.i. e R.R. n.5/2020 e s.m.i. e s.m.i. in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato ex art. 7 comma 6 della L.R. 9 del 02/05/2017.

- *parere di compatibilità regionale di cui alle Determinazioni Regionali n.264 del 14.10.2020 e n.339 del 15.12.2021",*

trasmessa con Pec del 06/11/2025 ed acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. 06317221 del 10/11/2025, il Dott. Oronzo STEFANELLI, in qualità di Amministratore Unico della società Unipersonale "Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.", ha chiesto:

"ai sensi dell'art. 7 comma 6 della L.R. 9 del 02/05/2017, una proroga di 180 giorni al termine di conclusione dei lavori, così come ricalcolato in base alle proroghe di legge più innanzi emarginate.",

allegando:

"1. istanza al Tribunale di Lecce e fissazione udienza;

2. nomina CTU;

3. verbale 1° e 2° sopralluogo 22-10-2024 e 21-11-2024;

4. n.5 e-mail di corrispondenza col CTU;

5. autorizzazione del giudice per la ripresa lavori;

6. Autorizzazione comunale alla REALIZZAZIONE n.3/2023;

7. Determine Regionali su richiamate n.264 del 14.10.2020 e n.339 del 15.12.2021."

Con nota prot. n. 0199103 del 05/11/2025, trasmessa con Pec di pari data ed acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. 0622841 del 05/11/2025, ad oggetto *“Istanza di aggiornamento autorizzazione alla realizzazione n. 3 /2023 per **modifica layout** e conferma del parere di compatibilità regionale alla realizzazione di struttura specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2 della L.R. n. 09/2017 e ss.mm. ii. e R.R. n. 05/2020 e ss.mm.ii. a seguito di modifiche sul progetto che ha già ottenuto il parere di compatibilità regionale con D.D. n. 264 del 14/10/2020 e n. 339 del 15/12/2021.”*, il Dirigente dell’Ufficio Edilizia Produttiva del Comune di Lecce, *“visto l’art. 7, comma 2, L.R. n. 09/2017, ha attestato l’avvenuta verifica, con esito positivo:*

- ✓ *dei titoli di cui all’art. 7, comma 1, L.R. n. 09/2017 e ss.mm.ii.;*
- ✓ *della conformità dell’intervento richiesto dal dr. Oronzo Stefanelli, nella sua qualità di amministratore unico della società Unipersonale Studio Dentistico Stefanelli S.r.l. con sede legale in Botrugno (Le) alla via Roma, 28, C.F. e P.IVA 04220880753, alla normativa urbanistica ed edilizia ai fini della richiesta alla Regione Puglia della verifica di compatibilità di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) L.R. n. 09/2017 e ss.mm.ii.”*, allegandovi:
 - *planimetria locali ex ante;*
 - permesso di costruire n. 158/2025;
 - relazione descrittiva dei lavori apportati con la variante in corso d’opera;
 - impegno a realizzare quanto previsto nel progetto e nella relazione tecnica;
 - attestazione di Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio prot. gen. n. 131053 del 05/08/2022;
 - Autorizzazione Comune di Lecce n. 3/2023;
 - *D.D. regionale n. 264 del 14/10/2020 e n. 339 del 15/12/2021”.*

Per tutto quanto sopra riportato;

si propone di rilasciare alla società **“STUDIO DENTISTICO STEFANELLI S.R.L.”**, per la struttura specialistica ambulatoriale ODONTOIATRICA ex art. 5, comma 1, punto 1.6.2 della L.R. n.9/2017 s.m.i., con sede in Lecce alla via A. Gramsci angolo V.le Japigia n. 3:

- la **conferma del parere di compatibilità favorevole** rilasciato con **D.D. n. 339 del 15.12.2021** a seguito dell’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione alla realizzazione per modifica di layout;
- la **proroga**, ex art. 7, comma 6 della L.R. 9/2017 s.m.i., del medesimo parere di compatibilità, **la cui nuova scadenza del termine di validità è il 11.10.2026**, con la precisazione che entro tale data il legale rappresentante dovrà presentare valida istanza di autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in mancanza della quale si procederà all’avvio del procedimento di decadenza del prefato parere di compatibilità.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente riportato.

Il Dirigente Responsabile della Sezione ACCREDITAMENTO E QUALITA'

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario e dal Responsabile E.Q. e Dirigente della Sezione Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare alla società **"STUDIO DENTISTICO STEFANELLI S.R.L."**, per la struttura specialistica ambulatoriale ODONTOIATRICA ex art. 5, comma 1, punto 1.6.2 della L.R. n.9/2017 s.m.i., con sede in Lecce alla via A. Gramsci angolo V.le Japigia n. 3:
 - la **conferma del parere di compatibilità favorevole** rilasciato con **D.D. n. 339 del 15.12.2021** a seguito dell'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione alla realizzazione per modifica di layout;
 - la **proroga**, ex art. 7, comma 6 della L.R. 9/2017 s.m.i., del medesimo parere di compatibilità, **la cui nuova scadenza del termine di validità è il 11.10.2026**, con la precisazione che entro tale data il legale rappresentante dovrà presentare valida istanza di autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in mancanza della quale si procederà all'avvio del procedimento di decadenza del prefato parere di compatibilità;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al legale rappresentante della società **"STUDIO DENTISTIFICO STEFANELLI S.R.L."**;
 - al Direttore Generale dell'ASL LECCE;
 - al Sindaco del Comune di LECCE;
 - al Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Patrimonio Ufficio Edilizia Produttiva

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato mediante la piattaforma informatica **"Cifra2"**, composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;

- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Accreditamento e Qualità/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2026/00005

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Maria Concetta Capozzi
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione

Maria Concetta Capozzi

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale

Irene Vogiatzis

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità

Mauro Nicastro